



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 / 2020 del 06/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi**, addì **sei** del mese di **Luglio**, alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA		A	GRAZIAN VALERIA		G
BATTISTELLA GIOVANNI	P		MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA	P		PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO		G	SANTI LUIGI	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA		G
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO		G
DALLA VECCHIA LEONARDO		A	STORTI DOMENICO	P	
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA	P	
FONTANA MAURA	P		ZANCANARO PIERO	P	
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, De Munari Katia, Marigo Cristina.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Buzzacaro Manuela, Tisato Ilenia.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Dalla Vecchia e Andrian ed uscito il Consigliere Cunegato.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

L'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle tre componenti e precisamente l'imposta municipale propria IMU, il tributo per i servizi indivisibili TASI e la tassa sui rifiuti TARI, il Comune di Schio ha approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 31 marzo 2014 il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC", come successivamente aggiornato e modificato con le deliberazioni consiliari n. 30 del 27 aprile 2016 e n. 17 del 19 marzo 2018, esecutive ai sensi di legge;

Dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è stata abolita, facendo però salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 738, della legge 7 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

A decorrere dal 2020 l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti, Ambiente (ARERA) interviene nel settore dei rifiuti, in forza dell'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, con funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; nello specifico nasce l'obbligo per i Comuni di dare attuazione alle nuove disposizioni ARERA per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Da ultimo, l'art. 138 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, uniformando il termine degli atti deliberativi TARI al 31 luglio 2020, quale "termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione", fermo restando il termine del 31 dicembre 2020 per la validazione/approvazione del Piano finanziario 2020, così come disposto dal D.L. n. 18/2020, c.d. "Decreto Curaitalia";

Tutto quanto ciò premesso, si ritiene necessario ed opportuno procedere all'approvazione del regolamento della TARI affinché l'applicazione del tributo sia più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale del Comune, ovvero per una semplificazione dell'azione amministrativa in materia, il tutto nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge;

Si sottopone all'esame di questa assemblea per l'approvazione, la bozza di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, allegato sub A), che ne forma parte integrante e sostanziale, il cui testo riprende le disposizioni della componente TARI del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Le modifiche principali introdotte rispetto al testo precedente sono:

- la nuova modalità di determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e della redazione del Piano finanziario (art. 11 e 12), secondo il nuovo Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2020 (MTR), di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- lo spostamento della categoria “studi professionali” dalla categoria 11 “Uffici, agenzie” alla categoria 12 “Banche ed istituti di credito”, come stabilito dall'art. 58-quinquies, del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- per l'attività di accertamento (art. 32, comma 2) è stato citato il rinvio al nuovo “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”, in cui viene specificato che l'avviso di accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di riscossione coattiva, senza preventiva notifica della cartella di pagamento;

Acquisito, nella proposta, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato sub B)

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali nella seduta del 17 giugno 2020.

Aperta la discussione, nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visti i commi da 639 e seguenti, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Legge di bilancio n. 160/2019 che all'art. 1, comma 738, abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge n. 2015/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i “medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995”;

Dato atto che i Comuni devono dare attuazione alle nuove disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle componenti tariffarie secondo il Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che “le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal D.Lgs. n. 156/2015;

Visto il “Regolamento di recepimento ed attuazione dei principi in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 224 del 2 dicembre 2003 e successivamente modificato con le proprie deliberazioni n. 66 del 1° marzo 2004, n. 42 del 9 maggio 2012 e n. 48 del 27 giugno 2016, esecutive ai sensi di legge, nonché le modifiche apportate con propria deliberazione in data odierna;

Visto il “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione in data odierna;

Vista la propria deliberazione n. 21 del 12 febbraio 2007 per la determinazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali;

Visto l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha abrogato il comma 4, dell'art. 107, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, uniformando il termine degli atti deliberativi TARI al 31 luglio 2020, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020 per la validazione/approvazione del Piano finanziario 2020, così come disposto dal D.L. n. 18/2020;

Considerato quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ai commi 15, 15-bis e 15-ter, dell'art. 13, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; sempre a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**, composto da n° 37 articoli e n° 2 allegati, come da allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituendo quindi il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31 marzo 2014, e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 30 del 27 aprile 2016 e n. 17 del 19 marzo 2018, esecutive ai sensi di legge, il quale continua ad esplicitare i propri effetti per gli anni d'imposta fino al 2019 non ancora prescritti;
- 3) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 4) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) di provvedere all'invio telematico, ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) di pubblicare il presente regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito istituzionale del Comune;
- 7) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
